

COMUNE DI GARGNANO



CINQUE VENEZIA DI BRESCIA

Prot. N° 7088

Polizia Municipale

li, 11 agosto 1999

ORDINANZA N° 55

**DIVIETO D'UTILIZZO DELLE MOTO D'ACQUA E DI ALTRI MEZZI MOTORIZZATI SIMILARI
NELLA FASCIA COSTIERA FINO A 500 MT. DALLA RIVA DI QUESTO COMUNE**

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

- **CONSIDERATO** che l'uso indiscriminato delle moto d'acqua e di altri mezzi motorizzati similari è pregiudizievole della sicurezza dei bagnanti e degli utenti delle spiagge pubbliche;
- **RILEVATO** inoltre che tali mezzi navigano a velocità sostenuta e che i loro conducenti effettuano evoluzioni in prossimità delle rive in generale, ed in particolare presso le pubbliche spiagge di balneazione;
- **VISTO** l'art. 6 della Legge Regionale vigente del 14 Settembre 1984, n° 74 che dispone il divieto alle unità a motore di navigare nella fascia costiera fino ad una distanza di mt. 500 dalla riva;
- **VISTO** l'art. 3 del Regolamento per la disciplina della navigazione natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale non comprese in zone portuali, approvato con D.M. 14 Settembre 1966;
- **VISTO** il Regolamento Navigazione Interna approvato con D.P.R. del 28 Giugno 1949, n° 631;
- **VISTI** gli artt. 21 e 231 del Codice Navigazione approvato con R.D. del 30 Marzo 1942, n° 327;
- **VISTI** gli artt. 650 del C.P. e 1231 del C.N. sopra richiamato;
- **VISTO** il Titolo III° "Moto d'acqua e mezzi similari" riportato nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 58600, del 3 luglio 1997;
- **VISTO** l'art. 38 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 istitutiva della "Riforma delle autonomie locali";

ORDINA

- 1) la navigazione delle moto d'acqua e di altri mezzi motorizzati similari, può avvenire alle seguenti condizioni:
 - a. E' normalmente permessa dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 **oltre i 500 metri di distanza dalla riva;**
 - b. E' vietata lungo le rotte dei battelli di linea;
 - c. E' ammessa nello specchio d'acqua compreso tra la riva e i 500 metri esclusivamente per l'attraversamento di detta fascia per approdare o partire, purché detta manovra avvenga solo in modo perpendicolare, a velocità non superiore a 5 nodi e comunque tale da evitare che il tubo di scarico del mezzo nella spinta propulsiva, emetta dall'acqua;
 - d. La condotta degli scooters acquatici è vietata ai minori di 16 anni;
 - e. Durante la navigazione dovrà obbligatoriamente essere indossato un regolare giubbotto di salvataggio e/o idonea muta di salvataggio;
 - f. È vietato il deposito degli scooters acquatici su spiagge o aree demaniali in genere, usate per la balneazione a meno di apposita autorizzazione della autorità competente.
- 2) L'uso di moto d'acqua e mezzi similari è altresì ammesso in aree delimitate e regolarmente concesse dall'autorità preposta, rispettando le seguenti condizioni:
 - a. Anche al di sotto dei 500 metri dalla riva, tali aree sono segnalate a cura e spese dei concessionari che sono altresì responsabili del buono stato dei mezzi e degli eventuali danni causati dagli stessi;
 - b. Il titolare della concessione dell'area delimitata deve possedere la patente nautica;
 - c. Ciascun mezzo deve avere a bordo le dotazioni previste dalla normativa vigente.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.
- 3) La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente ordinanza è effettuata dagli agenti di Polizia Giudiziaria nonché dagli appartenenti di Polizia Municipale; gli accertamenti dei suddetti sono comunicati al Sindaco di Gargnano competente all'irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente, salvo l'ipotesi di reato.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO

TURISMO E SPORTE E CULTURA

Com. Gargnano



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

POLIZIA M. - AMMINISTRAZIONE - COMMERCIO

Pol. Daniele Tomacelli